

DEONTOLOGIA

I "tribunali" senza eletti

Scissione degli organi amministrativi di Ordini e Collegi dagli organismi disciplinari: le due attività diventano incompatibili. Il presidente del Tribunale sceglierà i giudici deontologici dalle liste, che comunque verranno proposte dai Consigli con candidati in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire **> pagina 16**

GUIDA ALLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Deontologia

Albi con giudici indipendenti

Incompatibile il consigliere dell'Ordine con il «magistrato»

Giovanni Negri

/// Alla fine, dopo molti tentativi e altrettanti fallimenti, anche la giustizia disciplinare cambia aspetto. In maniera meno radicale forse di quanto si sarebbe dovuto, ma certo nei limiti di quanto è stato possibile. Troppo stringenti, infatti, erano i vincoli imposti sia dalla fonte utilizzata, un decreto presidenziale, sia dalla delega, soprattutto sul fronte delle incompatibilità.

L'obiettivo

Il decreto allora scommette soprattutto sulla definizione di una nuova figura di organo giudicante. Perché, se il perimetro delle condotte rilevanti sul piano deontologico, e suscettibili di sanzioni, è destinato a cambiare, è altrettanto certo che le novità più rilevanti investiranno le figure dei "giudici" domestici.

Nella speranza che siano un po' meno compiacenti di quanto avvenuto sinora e meno condizionati dagli equilibri interni alla categoria. Un giudice la cui terzietà viene rafforzata attraverso l'innalzamento di un muro tra attività amministrativa e disciplinare.

I consigli territoriali

Vengono creati i consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine, facendo coincidere l'ambito territoriale di competenza dei due organi, amministrativo e disciplinare, separati per effetto della riforma. I consigli di disciplina restano

costituiti dal medesimo numero di componenti.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con la maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente, svolta invece dal componente con maggiore anzianità anagrafica nel caso ci siano

LA SELEZIONE

Sul territorio la nomina dei consigli di disciplina è effettuata dal presidente del tribunale su una lista presentata dagli ordini componenti non iscritti.

Compartecipazione

Il procedimento di identificazione vede una compartecipazione tra l'autorità giudiziaria e i consigli dell'ordine. La nomina infatti spetta al presidente del tribunale del circondario di riferimento, "pescando" in una rosa di nominativi predisposti dal locale consiglio dell'Ordine: a questo proposito, i regolamenti degli Ordini dovranno essere predisposti entro il 13 novembre.

Con un'avvertenza però, che dovrebbe permettere al magistrato di avere un minimo di possibilità di scelta: la lista dovrà essere di un numero di candidati almeno doppio dei posti effettivamente disponibili. Nul-

la dice il decreto sul fatto che i segnalati potrebbero anche non essere necessariamente iscritti all'ordine.

Sarà interessante la verifica sugli ordini, e quali, si dimostreranno disponibili ad aprire a "esterni" in un settore così delicato e dove servirebbero anche modifiche alle leggi di regolamentazione della categoria. Saranno poi gli stessi consigli dell'ordine, con un regolamento da adottare entro 90 giorni, a individuare i criteri in base ai quali verrà effettuata la proposta al presidente del tribunale e i criteri per effettuare la scelta.

Il funzionamento

L'anzianità di iscrizione all'albo o anagrafica, nel caso di "esterni" all'ordine di riferimento, fa poi da guida per l'individuazione del presidente, mentre la durata è parificata a quella dell'organo amministrativo. Nel caso di mancato funzionamento o di gravi violazioni è comunque previsto anche il commissariamento.

I consigli nazionali

Per i soli ordini che decidono le questioni disciplinari sul piano amministrativo (si tratta degli ordini istituiti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione) viene prevista la costituzione di consigli di disciplina nazionali. Le competenze sono le stesse affidate ai consigli nazionali. Scatta poi la separazione delle competenze disciplinari da quelle amministrati-

ve, che devono essere svolte da consiglieri diversi.

Anche in questo caso, e fa parte dei provvedimenti attuativi per rendere operativa la complessiva riforma, dovranno essere i consigli dell'ordine a delineare con regolamento interno un'articolazione tale da rendere effettiva la separazione. Identiche a quanto previsto per i consigli territoriali le regole da applicare ai consigli nazionali.

Le esclusioni

Lo stesso decreto definisce le categorie escluse dall'applicazione della riforma disciplinare. Si tratta di quelle sanitarie, per le quali peraltro la distinzione è una conseguenza diretta di quanto previsto dalla legge di delegificazione, e dei notai. Per questi ultimi, infatti, il modello disciplinare adottato da pochi anni ha rappresentato un'anticipazione di fatto di quanto stabilito dalla riforma: separazione della funzione amministrativa da quella disciplinare, ruolo della magistratura nel processo decisionale e non solo in quello di selezione dei giudici di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NORMA



01 | LA SEPARAZIONE

Obiettivo della riforma è di arrivare, nel sistema disciplinare, a una figura di giudice con maggiori requisiti di terzietà rispetto al regime attuale. Per questo è prevista una separazione tra la fase amministrativa e quella di valutazione deontologica: chi si occupa dell'una non può intervenire sull'altra

02 | LA DESIGNAZIONE

Tra gli elementi qualificanti della riforma c'è l'intervento del presidente del tribunale, chiamato a scegliere i componenti dei consigli territoriali disciplinari all'interno di un elenco predisposto dai locali consigli dell'ordine

03 | LO SDOPPIAMENTO

Altro cardine della proposta è la definizione di un doppio identikit dei futuri organismi disciplinari: quelli territoriali, con competenza su un'area geografica identico a quella del consiglio dell'ordine, in maniera da fare coincidere su questo solo aspetto amministrativo e disciplinare, e quelli nazionali, con una disciplina che si applica però ai soli ordini che decidono sul piano deontologico in via amministrativa

I tasselli mancanti. I vincoli imposti dall'utilizzo di un Dpr

Sulle società responsabilità impossibile da introdurre

MILANO

Intervento più ampio di soggetti esterni, allineamento degli ordini che decidono in via giurisdizionale, responsabilità delle società. Al netto di una riflessione complessiva sul sistema delle sanzioni.

La riforma del sistema disciplinare lascia comunque aperte questioni di estrema rilevanza, suscettibili magari di un intervento in seconda battuta da effettuare, però, attraverso una legge. Il nodo dello strumento adottato, infatti, condiziona su questo fronte, come in altri, l'incisività e la portata delle soluzioni adottate. Avere dovuto procedere con un decreto presidenziale ha avuto come immediata conseguenza l'impossibilità di giungere a una diversa modulazione dei collegi di disciplina attraverso la nomina di componenti esterni. Non è così possibile procedere a modificare per regolamento il sistema rappresentativo in vigore per la composizione degli attuali consigli di disciplina.

L'ingresso di soggetti esterni, elemento che più di altri potrebbe rafforzare la terzietà dei "giudici" disciplinari, rendendoli impermeabili a condizionamenti, dovrà invece passare at-

BATTUTA D'ARRESTO

Inevitabile la necessità di distinguere gli organismi che decidono in via amministrativa da quelli giurisdizionali

traverso il potere di designazione degli ordini, dove possibile, oppure attraverso una modifica dei rispettivi ordinamenti professionali. A fare da bussola potrebbe allora essere la riforma del notariato che, pochi anni fa, ha comunque previsto che a presiedere l'organismo disciplinare deve sempre essere un magistrato.

Pure il vincolo della fonte normativa ha rappresentato un condizionamento per quanto riguarda l'intervento sui consigli nazionali. Oggetto del cambiamento, e quindi soprattutto della separazione tra momento amministrativo e disciplinare,

sono così restati "solo" quegli ordini che decidono nell'ambito deontologico in via amministrativa. Esclusi invece quegli ordini già istituiti nel 1946, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. Due esempi: la riforma interesserà i dottori commercialisti ed esperti contabili, ma non potrà intervenire sugli avvocati (che peraltro invocano a gran voce lo sblocco della discussione sulla propria legge professionale, da tempo incagliata nella discussione alla Camera).

Ma senza esito è rimasta anche la sollecitazione delle commissioni parlamentari che si sono espresse nei pareri sul decreto per un'estensione di quanto previsto sul piano disciplinare per le persone fisiche alle società tra professionisti come delineate dalla legge numero 183 del 2011. Una maniera per tranquillizzare, da una parte, gli animi dei professionisti alle prese con una riforma come quella dell'apertura ai soci di capitale, su cui si è acceso uno scontro pesante con il Governo, e, dall'altra, per aumentare gli standard di trasparenza dell'attività professionale in qualsiasi forma esercitata. A occuparsi in maniera più approfondita della questione sarà il provvedimento già predisposto dal ministero della Giustizia sulle società tra professionisti, che dovrebbe essere approvato in via definitiva a settembre.

Da rivalutare invece con attenzione, ma questa sarà compito ovviamente della magistratura "domestica", l'area delle condotte rilevanti sul piano deontologico. Con alcuni obblighi che per la prima verranno corroborati da un'esplicita considerazione anche sul piano disciplinare, come le richieste in termini di formazione obbligatoria, e altri comportamenti che vengono invece definitivamente sdoganati.

Su quest'ultimo fronte, significativo è il caso della pubblicità, anche nella forma comparativa sia pure limitata e non in forma stretta con riferimenti relativi ad altri specifici professionisti.

G. Ne.

L'impatto sulle categorie

AGRONOMI E FORESTALI

Codice deontologico al restyling

L'attuale codice è stato approvato nel 2006. È in corso la revisione, oggetto dell'ultimo congresso nazionale e di una partecipazione online tra gli iscritti. Il Conaf nella seduta di giugno ha deciso di aspettare l'entrata in vigore di tutti i regolamenti attuativi per approvare definitivamente il nuovo codice. Per il Conaf è paradossale che negli ordinamenti professionali, tranne alcuni, non vi sia traccia sulla definizione di codice deontologico

AGROTECNICI

Entra la pubblicità informativa

Per gli agrotecnici non cambierà nulla, anche se dovranno aggiornare il Codice deontologico per ricomprendervi espressamente le nuove disposizioni. Il loro codice deontologico già consentiva la pubblicità informativa, la concorrenza interna fra professionisti, l'esercizio interprofessionale, eccetera. Su questo aspetto della riforma la categoria è pienamente d'accordo con il contenuto del Dpr

ARCHITETTI

Norme etiche da adeguare

Per gli architetti la riscrittura delle norme, per includere i nuovi doveri previsti dalla norma, è una occasione perché le norme etiche sino adeguate alle responsabilità della categoria, prima che verso i clienti, nei confronti della comunità, dell'ambiente, del paesaggio. Rimane però irrisolto il nodo dei Consigli di disciplina nazionali, dato che l'ordinamento pre-costituzionale per ora rende inapplicabile la norma

ATTUARI

Ritocchi minimi

Anche questo, come moltissimi altri aspetti della riforma delle professioni, è già da tempo contenuti nel codice deontologico degli attuari che dovrà essere quindi solo implementato in alcune parti.

La soluzione trovata nella versione definitiva del Dpr convince gli attuari, che non individuano aspetti critici sull'articolo 4 del Dpr di riforma degli ordinamenti professionali

AVVOCATI

Autonomia violata

La soluzione adottata dal Dpr di affidare al presidente del tribunale la scelta dei componenti dell'organo disciplinare è incostituzionale. Secondo il Consiglio nazionale forense il regolamento, attribuendo ad un giudice la scelta dei consiglieri viola il principio di autonomia e autodisciplina degli ordini tutelato dalla Carta, perché si tratta di comunità intermedie tra lo Stato e il cittadino

CHIMICI

Dubbi sugli organi territoriali

Il codice deontologico dei chimici già prevede alcune misure come, ad esempio, le sanzioni per chi non si aggiorna. Naturalmente il codice sarà sottoposto a una revisione per renderlo più coerente alla luce del Dpr. In linea di massima, la misura convince la categoria dei chimici anche se il presidente Armando Zingales sottolinea: «Siamo critici sugli organi di disciplina territoriali»

COMMERCIALISTI

Designazione promossa

I commercialisti accolgono con favore il meccanismo della designazione, opportuno perché in grado di garantire consigli territoriali di disciplina terzi ed efficaci. Più che opportuna la "specializzazione" in deontologia dei consiglieri, prevista per il disciplinare nazionale: consente di svolgere al meglio il ruolo e distoglie da altre funzioni in cui l'impegno è meno utile

CONSULENTI DEL LAVORO

Parola d'ordine: snellezza

I consulenti del lavoro si impegnano a camminare sul solco tracciato dal Consiglio di Stato, che lasciava ai consigli degli ordini il compito di introdurre le misure idonee a garantire un buon funzionamento degli organismi disciplinari. Obiettivo che la categoria cercherà di raggiungere con il regolamento di prossima emanazione, che dovrebbe contenere soluzioni snelle e di immediata applicazione

GEOMETRI

Consigli con ruoli separati

I geometri hanno sempre affermato l'esigenza di prevedere ruoli separati per i consigli nazionali e territoriali. Vanno quindi bene, perché marcano nello stesso senso, le modifiche apportate dal Dpr professioni al procedimento disciplinare. Il codice dei geometri è datato 2007 e si allineato anche a quanto stabilito dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni

GIORNALISTI

Incompatibilità avallata

La nuova deontologia rientra tra le norme che interessano anche i giornalisti. Il Consiglio nazionale dovrà stabilire i criteri in base a cui i consigli regionali dovranno formare la rosa di nomi da proporre al presidente del tribunale. Il regolamento sarà sottoposto al parere "vincolante" del ministro. Positivo il giudizio dell'ordine nazionale sull'introduzione delle incompatibilità

INGEGNERI

Adeguamento senza criticità

Gli ingegneri dovranno modificare il loro codice deontologico in base ai nuovi obblighi normativi. Per il presidente Armando Zambrano non ci sono punti particolarmente critici. «Avevamo già in programma la rivisitazione del codice deontologico soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati al contrasto dell'attività professionale nei confronti della criminalità organizzata»

NOTAI

Commissioni di disciplina

Per i notai non cambia nulla perché il sistema disciplinare del notariato è stato riformato già nel 2006 con il Dlgs 249/06, introducendo le Commissioni di disciplina regionali, non più legate al distretto dove opera il notaio e presiedute da un magistrato, a cui viene deferito il notaio in caso di irregolarità. Si tratta di organismo diverso agli organi amministrativi e politici della categoria

PERITI AGRARI

Obbligo di scienza e coscienza

Il Codice deontologico dei periti agrari, adottato il 29 gennaio 2007, impone agli iscritti all'albo di seguire scienza e coscienza. Il compito di adottare le sanzioni contro gli iscritti che non si adeguano spetta agli organi professionali, in base a una legge del 1968. Anche i periti agrari devono ora affrontare la sfida di aggiornare le loro regole e mettersi in linea con quanto previsto dal Dpr

PERITI INDUSTRIALI

Decide solo la Cassazione

Per la categoria dei periti industriali, nata prima della Costituzione nel 1929, il decreto non interviene sul potere dei consigli nazionali le cui decisioni possono essere contestate solo tramite il ricorso in Cassazione. A livello territoriale si segue la via comune di proporre al presidente del tribunale una lista con un numero di candidati doppio rispetto ai consiglieri da eleggere

PSICOLOGI

Difficoltà in secondo grado

Per gli psicologi non dovrebbe cambiare nulla poiché le nuove norme non riguardano le professioni sanitarie. Tuttavia gli psicologi si trovano in una situazione particolare in quanto pur essendo professione sanitaria non hanno ancora la Commissione centrale prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. Pertanto potrebbero avere difficoltà soprattutto nel secondo grado di giudizio